

**DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2019  
485/2019/S/COM**

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI  
PRESENTATA DA DUFERCO ENERGIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1089<sup>a</sup> riunione del 26 novembre 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 31 maggio 2019, DSAI/24/2019/com (di seguito: determinazione DSAI/24/2019/com).

#### CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia;
- in particolare, per quanto concerne l'"Efficienza nell'uso dell'energia", cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l'art. 9, contenente disposizioni in ordine alla "Misurazione e fatturazione dei consumi energetici", al comma 8 attribuisce all'Autorità il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l'altro) per la ricezione delle fatture;
- il comma 12 del successivo art. 16, rubricato "Sanzioni", prevede che l'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione;
- ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è l'Autorità;
- l'art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014;
- il divieto in esame è stato ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com – applicabile a tutte le offerte del mercato libero in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c., della predetta deliberazione – il quale dispone che "In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)";
- dalla documentazione acquisita dagli Uffici dell'Autorità in data 6 dicembre 2018 (prot. Autorità 34766), era emersa l'applicazione da parte di Duferco Energia S.p.A. (di seguito: Duferco o società), di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea;
- in particolare, nelle condizioni particolari di fornitura oggetto di rilevazione dal sito internet della società, relative alle offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici del mercato libero, denominate, "Flex Family Web Zero" e "Fix F@mily Web", valide per adesioni dal 1 novembre 2018 e fino al 30 novembre 2018, alla voce "Altri oneri/Servizi accessori", era previsto l'addebito di € 1,20 a fattura quale corrispettivo per l'invio cartaceo delle fatture;
- non erano emerse evidenze della cessazione dell'applicazione di un sovrapprezzo per la ricezione della bolletta in formato cartaceo, perlomeno in esecuzione dei contratti sottoscritti aderendo alle predette offerte commerciali, con conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici;

- a fronte di quanto sopra, con determinazione DSAI/24/2019/com è stato avviato, nei confronti di Duferco, un procedimento per l'accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 16, comma 12 e 15, del decreto legislativo 102/14 e dell'art. 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95, formulando contestualmente una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
- in data 13 giugno 2019 la società ha fornito, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (acquisita con prot. Autorità 15838 del 14 giugno 2019), le informazioni richieste al punto 3 della determinazione DSAI/24/2019/eel, riguardanti il numero dei clienti finali ai quali dal 19 luglio 2014 erano stati applicati specifici corrispettivi per la ricezione della fattura cartacea, nonché il numero delle fatture cartacee per la cui ricezione erano stati applicati gli stessi corrispettivi;
- in data 28 giugno 2019 Duferco ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 17219), relativa alla predetta contestazione;
- in data 14 novembre 2019 Duferco ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 29903), in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 12 novembre 2019 (prot. Autorità 29650);
- nella riunione del 26 novembre 2019 il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 14 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 29903), Duferco ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/24/2019/com è cessata;
- in particolare, la società ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che:
  - a) da gennaio 2019 sono entrate in vigore le nuove condizioni di fornitura, prive della clausola che prevedeva l'applicazione di specifici corrispettivi per la ricezione della bolletta in formato cartaceo;
  - b) lato fatturazione, ha cessato di applicare le spese di postalizzazione a partire dalle fatture relative all'addebito delle competenze di gennaio 2019;
- la proposta presentata da Duferco reca i seguenti tre impegni:
  1. restituzione ai clienti finali domestici serviti sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, con contratto attivo o cessato, dei corrispettivi di

- postalizzazione addebitati per la ricezione della fattura in formato cartaceo, (impegno n. 1);
2. riconoscimento di uno sconto *una tantum* di 6 euro a tutti i propri clienti con contratto attivo sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, che decidano di passare dalla fattura cartacea a quella digitale nei 6 mesi successivi all'invio di una specifica informativa al riguardo (impegno n. 2);
  3. riconoscimento di uno sconto *una tantum* in fattura di 9 euro ai clienti a cui sono stati applicati i corrispettivi di postalizzazione, che siano ancora in fornitura (impegno n. 3).

**RITENUTO CHE:**

- gli impegni presentati da Duferco appaiano, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/ com, la proposta di impegni presentata da Duferco, come risultante dalla nota 14 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 29903)

**DELIBERA**

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni, presentata da Duferco Energia S.p.A., come risultante dalla nota 14 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 29903) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/24/2019/com e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it);
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'attenzione del Responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura "*Proposta di impegni*

*di Duferco Energia S.p.A. nel procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/24/2019/com. Osservazioni ai sensi dell'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com";*

4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
5. di avvisare che, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, Duferco Energia S.p.A. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto a Duferco Energia S.p.A. (P. Iva 01016870329) mediante PEC all'indirizzo [as.dufercospa@pec.duferco.it](mailto:as.dufercospa@pec.duferco.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

26 novembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*